

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente rel.
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott. Federica Colantonio	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale della società E - COUNSELLING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in C.so V. Emanuele n. 161 Pescara, presentato dal legale rappresentante della società medesima rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE ACERBO giusto mandato a margine del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9/09/2026 il legale rappresentante della società E - COUNSELLING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale di tale società esponendo che la stessa non era più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni versando in uno stato di crisi irreversibile. Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario; rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di gestione di call center e contact center, telemarketing, assistenza commerciale e tecnica, commercializzazione e

intermediazione di servizi e sistemi di telecomunicazione, nonché di assunzione di rappresentanze commerciali;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale risultando dal bilancio 2025 un indebitamento di € 1.670.775,00 superiore alla soglia indicata dall'art. 2 comma 1° lett. d) del CCII;

considerato che la società resistente versa in stato di liquidazione volontaria onde, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (*ex multis* Cassazione Civile, Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30435) la valutazione che il Tribunale deve compiere circa il suo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;

considerato che, nella fattispecie, dall'ultimo bilancio depositato risultava un attivo di € 12.107,00 ampiamente inferiore ai debiti sopra indicati;

ritenuto che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse economiche e finanziarie per fronteggiarla;

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di E - COUNSELLING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in C.so V. Emanuele n. 161 Pescara (C.F. 01987320684)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore la Dott.ssa Valentina Luise (C.F. LSUVNT67A65L736E), con studio in Chieti alla Via Giovenco N. 40, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 1/12/2026 ore 10:15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine

ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 22/09/2026

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio